

## ALLEGATO: 2

### RAMO RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

#### DEFINIZIONI

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta alla Società.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Contraente:</b>	l'Ente che stipula il contratto con la Società.

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Premesso che a norma degli artt. 1892-1893-1894 del C.C. il Contraente è tenuto a dichiarare tutti gli elementi e le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e la determinazione del relativo premio, si conviene che, a parziale deroga di quanto precede, qualora i parametri per la determinazione del premio, dichiarati nella scheda di polizza, risultino inferiori a quelli reali, la garanzia sarà pienamente operante restando tuttavia inteso che alla fine dell'annualità assicurativa la Società provvederà al recupero del premio derivante dalla differenza fra quello risultante dalla scheda di polizza e quello che si ottiene in base ai parametri realmente accertati.

Come parametro di polizza viene considerato il numero dei soci / soci volontari o qualsiasi altra figura interessata per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Art.2 - Pagamento del premio.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art.3 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.4 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art.5 - Diminuzione del rischio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art.7 - Disdetta in caso di sinistro

Art.8 - Proroga dell'assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata e/o fax spedito almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art.9 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato contraente.

Art.10 - Foro Competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, può essere quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Broker cui è assegnata la polizza.

Art.11- Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE**

Art.12 - Oggetto dell'Assicurazione.

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente Assicurato nonché i singoli appartenenti a detto Ente di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione e comunque per tutto quanto previsto dalla STATUTO.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Ente Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione delle responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza che deve considerarsi unico per ogni sinistro anche se riguardante entrambe le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. La Società non potrà rivalersi, sul responsabile o coresponsabile dell'evento dannoso, dell'indennizzo da essa pagato al terzo, salvo quanto previsto dal capoverso che segue.

L'Assicurazione è prestata altresì per la responsabilità civile derivante all'Ente assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per ogni sinistro e vale esclusivamente per i dipendenti dell'Ente assicurato iscritti nei libri paga e nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia si intende operante per la qualifica di "Responsabile del servizio di protezione e prevenzione" per la Responsabilità Civile personale a Lui incombente ai sensi del D.L. 626 del 19/9/94 e del D.L. 494/96 e successive modifiche.

Art.13 - Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei nonché durante le gite ed i soggiorni nel mondo intero. Relativamente al rischio della proprietà, possesso o custodia di fabbricati, la garanzia s'intende limitata ai fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello stato del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

Art.14 - Persone considerate terzi.

Agli effetti della garanzia di responsabilità civile verso terzi, si precisa che sono considerati terzi é i

dipendenti ed i collaboratori occasionali e non e quant'altro come da Art.20.

Art.15 - Limitazioni di garanzia.

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi non comprende i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli a motore in genere nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili. Relativamente alla responsabilità derivante per danni cagionati alle cose di terzi in deposito o custodia presso l'assicurato, si conviene che la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del sottomassimale unico di €50.000,00 per ogni sinistro.

Art.16 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art.17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.18 – Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Fabbricati

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato dalla proprietà, conduzione, possesso o custodia dei complessi di fabbricati, compresi i relativi impianti e contenuto, numericamente indicati nella scheda di polizza. Per complesso di fabbricati s'intende uno o più corpi di edifici contigui e/o limitrofi aventi la medesima collocazione urbanistica e con indirizzo civico principale comune, variamente adibiti ad usi civili, istituti, scuole anche professionali, chiese, oratori, cinema, teatri, palestre, impianti ed attrezzature sportive, dotati anche di tribune, pensioni, alberghi, seminari, colonie, ospedali e case di cura, ambulatori, attività commerciali, industriali, agricole o di servizi gestiti in proprio dall'Ente contraente o ceduti in uso a terzi. Detti fabbricati in parte possono essere intestati a singole persone fisiche, istituti o Società dipendenti dall'Ente contraente, i quali assumono anch'essi la figura di assicurati. L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive nonché gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, i muri di cinta, giardini, parchi, piscine, alberi, cancelli mossi anche elettricamente, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, nonché fissi, infissi e dipendenze tutte. Sono altresì compresi i danni verificatisi in occasione dello svolgimento dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati, comprese demolizioni, ampliamenti e sopraelevazioni eseguiti sia in economia che da imprese terze: in questo secondo caso la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dell'esecuzione di tali lavori.

Art.19 – Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento dell'attività dell'Ente

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di istituti, collegi con o senza convitti, noviziati, asili, scuole di ogni ordine e grado comprese le professionali, attività commerciali, gestite dall'Ente contraente o da soggetti ad esso collegati, oratori, circoli ricreativi, chiese parrocchiali e non, cappelle, cinema, teatri, colonie, campeggi ed attività similari, ospizi, e/o ricoveri per anziani, istituti per portatori di handicap mentali o fisici, gabinetti medici per analisi, diagnosi, terapie e cure in genere ad esclusivo uso interno dell'Ente contraente compresa la somministrazione di medicinali e l'uso di tutte le necessarie apparecchiature, nonché dall'esercizio di qualsiasi attività connessa alle finalità dell'Ente contraente compresi pensioni, alberghi, aperti al pubblico ed aziende agricole per i quali la garanzia può essere prestata mediante specifica menzione nella scheda di polizza e corresponsione del relativo premio. E' compresa qualsiasi manifestazione a carattere liturgico sia

interna che esterna a chiese e cappelle, nonché l'organizzazione di recite, lotterie, spettacoli musicali, giochi a premi, gare e spettacoli sportivi in genere. Per i volontari, gli assistiti/utenti, la garanzia è valida, durante la loro permanenza nei locali dell'Ente garantito e/o di Terzi e comprende tutti gli esercizi di educazione fisica, quotidiane ricreazioni e giochi relativi, gite, passeggiate e pellegrinaggi sia in pianura che in montagna, compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai purché gli stessi si trovino lungo sentieri tracciati, nonché per viaggi e soggiorni in genere purché compiuti sotto la direzione, e/o sorveglianza e/o responsabilità dell'Ente contraente. E' compreso il rischio derivante dalla proprietà di supporti didattici, macchine ed attrezzature date in affitto a scuole professionali e/o tecniche per handicappati e minorati in genere. La garanzia vale altresì per gli eventi comunque causati da ingestione di cibi guasti o sostanze tossiche, o comunque da somministrazione di sostanze che possano arrecare nocumento a terzi e dipendenti. E' compreso l'esercizio di attività sportive e teatrali in genere, ovunque, anche in palestre o campi di terzi; è compreso il rischio della partecipazione a tornei, gare e manifestazioni delle varie attività svolte, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Ente Contraente. La garanzia vale anche nei locali di terzi sempre sotto la sorveglianza e responsabilità dell'Ente Contraente. Si conferma che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Ente contraente dalla proprietà e dall'uso di cani ed animali domestici in genere.

#### **Art. 20) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI, VOLONTARI**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori, volontari, nell'esercizio dell'attività svolta per conto della Contraente; si precisa che i singoli dipendenti, collaboratori volontari sono considerati terzi tra loro e lo sono anche nei confronti della Contraente.

#### **Art. 21) RC DERIVANTE DALLA PROPRIETA', CONDUZIONE DI ATTREZZATURE**

La copertura si intende operante per la R.C. derivante alla Contraente e ai dipendenti ,collaboratori, volontari, dalla proprietà di attrezzature in genere utilizzate per lo svolgimento della varie attività istituzionali.

#### **Art.22) VALIDITA' DELLE GARANZIE**

Per tutti gli aderenti che, al momento della stipulazione risultino iscritti in un registro dell'Ente

Dalle ore 24.00 del giorno di inizio attività

Alla fine di ogni annualità assicurativa il Contraente comunicherà il numero delle persone e o variazioni ai fini della regolazione premio.

#### **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a JANUA BROKER S.p.A. (in seguito Broker).

Su espressa richiesta del Contraente, tutti i rapporti inerenti la presente Polizza, compresa la gestione amministrativa dei sinistri, potranno essere svolti dal Broker medesimo per conto dell'Assicurato/Contraente. Agli effetti di quanto precede, ogni comunicazione fatta dal Broker a UNIPOL ASSICURAZIONI, nel nome e per conto dell'Assicurato/Contraente, si intenderà come fatta dall'Assicurato/Contraente. Parimenti, ogni comunicazione resa dalla UNIPOL Assicurazioni al Broker s'intenderà valida come se effettuata direttamente all'Assicurato/Contraente fermi i casi di risoluzione contrattuale e tutti gli atti di straordinaria gestione del contratto medesimo.

#### **RINVIO ALLE CGA DI POLIZZA:**

Le parti prendono atto che per quanto non diversamente regolato dal presente allegato valgono le CGA di Polizza Mod. 2001 Edizione 11/2011.